

**UNIVERSITA' CÀ FOSCARI VENEZIA - MASTER IN COMMERCIO, FISCALITA' ED  
ARBITRATO INTERNAZIONALE/IBATAX LAW**

**LE SANZIONI ECONOMICHE E LA RUSSIA**

---

**CODICE DEGLI ATTI E DELLE SANZIONI**

**A CURA DEL PROF. AVV. FABRIZIO MARRELLA  
CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROF.SSA ELENA SIAGROVETS ED IL  
COMMENTO DI ALTRI SPECIALISTI  
16/12/2014**

Questa raccolta di atti normativi tenta di “fare il punto” della situazione circa le sanzioni economiche introdotte dalla UE (e quindi applicate anche dall’Italia) a seguito della crisi ucraina, nonché delle sanzioni adottate quali contromisure dalla Russia nei confronti dell’Unione europea. Ne è risultato un quadro complesso ove le imprese italiane devono districarsi tra norme di diversa provenienza formale per eseguire o beneficiare dell’esecuzione dei loro contratti con operatori russi.

Ringraziamo per la raccolta dei materiali e, la loro fruibilità in italiano, l’avv. Marco Gregori ed Oxana Chernetska.

Venezia, 16 dicembre 2014

Prof. Fabrizio Marrella

Prof. Elena Siagrovets (Minsk, Bielorussia)

## INDICE - SOMMARIO

### **PARTE PRIMA: ATTI E SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA**

#### A- I commenti degli esperti:

- Prof. Avv. Fabrizio Marrella, Direttore del Master IBATAX (Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale) : *Le sanzioni economiche contro la Russia ed i contratti internazionali*
- Dr. Alfonso Santilli, Banca Popolare di Vicenza, Presidente Credimpex-italia, *I più frequenti sistemi di regolamento del prezzo nei rapporti con la Russia, alcuni suggerimenti operative*
- Prof. Sara De Vido, *Il congelamento di fondi e risorse economiche di singoli nel quadro delle sanzioni UE relative alla situazione ucraina.*

#### B - Le norme UE contro la Russia

### **PARTE SECONDA: ATTI E SANZIONI DELLA RUSSIA NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA**

#### A- I commenti degli esperti:

- Prof.ssa Elena Siagrovets, Università di Minsk, Bielorussia *Breve analisi delle norme che definiscono il divieto di esportazioni e importazioni di alcuni prodotti dalla Federazione Russa*
- B - Le norme russe contro la UE

# PARTE PRIMA: ATTI E SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

## A- I commenti degli esperti:

### **Le sanzioni economiche contro la Russia e l'adempimento dei contratti internazionali**

*Prof. Avv. Fabrizio Marrella,*

*Direttore del Master IBATAX (Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale)*

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Il contesto: che tipo di embargo? – 3. Gli atti che concretizzano l'embargo dal punto di vista della UE. – 4. Conclusioni.

## **1. Introduzione**

A seguito della crisi ucraina, l'Unione Europea ha istituito un regime di misure restrittive contro la Russia. La Russia ha risposto con alcune contromisure, vere e proprie ritorsioni incrociate (*cross retaliation* nella terminologia del WTO e di dubbia liceità). Ulteriori pesanti sanzioni sono state adottate con riferimento alle regioni di Crimea e Sebastopoli, attraverso un articolato sistema di misure restrittive che, di fatto, impedisce in quell'area l'operatività di molte imprese europee.

Scopo di queste note è quindi quello di invitare gli operatori italiani ad una attenta lettura e ad un aggiornamento tempestivo sull'evolversi delle misure restrittive in argomento giacché, se un contratto in essere (o in fase di trattative) fosse oggetto di misure restrittive o sanzioni UE, si potrebbe configurare anche una situazione di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta dovuta al *factum principis* non dello Stato bensì della UE. Si tratta, infatti, di norme di applicazione necessaria che interferiscono con la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali<sup>1</sup>.

Per altro verso, in caso di arbitrato commerciale internazionale, le sanzioni potrebbero incidere sull'ordine pubblico internazionale dello Stato del giudice richiesto dell'*exequatur* (v. ad es. l'art.6, lett. c del Reg. UE n.692/2014 del 23 giugno 2014) paralizzando l'esecuzione del lodo.

## **2. Il contesto: che tipo di embargo?**

Le classiche distinzioni ben identificate in dottrina sono tra:

---

<sup>1</sup> In argomento v. F. Marrella, F. Galgano, *Diritto del commercio internazionale*, 3 ed., Padova, 2011.

- embargo multilaterale (v. ad es. caso dell'Iraq durante la prima "Guerra del Golfo") ed unilaterale
- embargo totale o selettivo (viene vietato qualsiasi rapporto ovvero solo alcuni tipi di contratti)
- commerciale e/o finanziario, (a seconda dell'oggetto: merci o anche pagamenti, garanzie etc.)

Questi tipi di sanzioni economiche sono suscettibile di diversa efficacia nel piano dei rapporti interstatali ed in quelli tra privati attraverso i contratti commerciali internazionali.

Nel nostro tempo, inoltre, in seno alla Comunità internazionale si sono sviluppate nuovi tipi di sanzioni, basti pensare per un istante alle sanzioni istituite dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dirette a colpire specifiche persone fisiche e giuridiche tramite misure di congelamento dei beni e delle risorse finanziarie, nonché imponendo restrizioni della loro libertà di movimento.

Si parla spesso, a tale proposito, di sanzioni "intelligenti", ossia mirate a colpire non uno Stato come tradizionalmente è avvenuto, bensì singoli *individui* od *enti*.

L'eventuale violazione del divieto di trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie a favore di soggetti od organizzazioni legate al terrorismo comporta, in via principale, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Ulteriori sanzioni possono esplicare particolari effetti sul piano civilistico: ad esempio, la L. n.415 del 27 novembre 2001 dispone la nullità degli atti compiuti in violazione delle predette misure di congelamento in favore dei soggetti individuati dal comitato per le sanzioni contro i talebani. Analogamente, la L. n.438 del 15 dicembre 2001 ha disposto sanzioni penali per contrastare il terrorismo (anche) internazionale e l'eversione dall'ordine democratico.

Senonché, nel caso delle sanzioni contro la Russia, è bene chiarire che le sanzioni economiche, l'embargo di cui si parla, non è stato deciso dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ma soltanto da alcuni Paesi e dall'Unione europea. L'Italia è obbligata ad eseguirle in quanto Stato membro UE, trattandosi di materia rientrante nella politica estera e di sicurezza comune della UE e di decisione raggiunta in quella sede.

Si tratta, infatti, di decisioni PESC le quali vengono adottate solo dal Consiglio UE ed all'unanimità, tramite il metodo intergovernativo. Il Parlamento europeo viene qui solo informato, non discute di tali misure le quali vengono sostanzialmente sottratte al controllo democratico diretto (v art. 31 e ss. TUE (post lisbona)).

In conclusione, da un punto di vista della politica commerciale comune dell'Unione Europea, si tratta di una peculiare situazione di ostilità, di "guerra economica" ma è bene precisare che siamo lontani dall'embargo totale e quindi, per la UE, le imprese italiane possono ancora fare affari in Russia.

### **3. Gli atti che concretizzano l'embargo dal punto di vista della UE**

Si tratta di oltre 36 atti di diritto UE che concretizzano l'embargo contro la Russia per un totale di circa 100 pagine (v. tabella di sintesi)<sup>2</sup>.

Si tratta principalmente di regolamenti direttamente applicabili ed efficaci in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia senza possibilità di deroga. Una volta presentata la cronologia di questi atti (a) si metteranno in evidenza le principali disposizioni (b), nonché le sanzioni (c).

### **A) Cronologia degli atti**

L'insieme delle misure UE che materializzano l'embargo contro la Russia può essere schematicamente rappresentato dalla seguente normativa di riferimento, indicata in ordine cronologico al fine di meglio rappresentare l'escalation delle misure e la tipologia delle stesse.

---

<sup>2</sup> A tale riguardo va osservato che i territori di Russia e di Crimea e Sebastopoli vanno ancora tenuti separati tra loro in quanto la UE non ha riconosciuto l'annessione di questi ultimi da parte della Russia. Pertanto le misure da/verso la Russia (armamenti, dual use, tecnologie del settore petrolifero) non riguardano il territorio di Crimea e Sebastopoli.

5 MARZO 2014	5 MARZO 2014	17 MARZO 2014	17 MARZO 2014	23 GIUGNO 2014	23 GIUGNO 2014	31 LUGLIO 2014	31 LUGLIO 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 208/2014 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina	DECISIONE 2014/119/PE SC DEL CONSIGLIO O del 5 marzo 2014 relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina	REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	DECISIONE 2014/145/PE SC DEL CONSIGLIO O del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione e illegale della Crimea e di Sebastopoli	- DECISIONE 2014/386/PE SC DEL CONSIGLIO O del 23 giugno 2014 concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione e illegale della Crimea e di Sebastopoli.	REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano o la situazione in Ucraina	- DECISIONE 2014/512/PE SC DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano o la situazione in Ucraina
<i>modificato/attuato da:</i> REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2014 del 14 aprile 2014	<i>modificato/attuato da:</i> - DECISIONE DI ESECUZIONE NE 2014/216/PE SC del 14 aprile 2014	<i>modificato/attuato da:</i> - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 284/2014 del 21 marzo 2014 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2014 del 28 aprile 2014 - REGOLAMENTO (UE) N. 476/2014 del 12 maggio 2014 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 477/2014 del 12 maggio 2014 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2014 del 28 maggio 2014 che attua il -	<i>modificato/attuato da:</i> - DECISIONE DI ESECUZIONE NE 2014/151/PE SC del 21 marzo 2014 - DECISIONE DI ESECUZIONE NE 2014/238/PE SC del 28 aprile 2014 - DECISIONE 2014/265/PE SC del 12 maggio 2014 - DECISIONE 2014/308/PE SC del 28 maggio 2014 - DECISIONE 2014/455/PE SC dell'11 luglio 2014 - DECISIONE 2014/475/PE SC del 18 luglio 2014 - DECISIONE 2014/499/PE SC del 25	<i>modificato/attuato da:</i> - Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2014 del 23 giugno 2014 - REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 del 30 luglio 2014	<i>modificato/attuato da:</i> - DECISIONE 2014/507/PE SC del 30 luglio 2014	<i>modificato/attuato da:</i> - REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 dell'8 settembre 2014	<i>Modificato/attuato da:</i> - DECISIONE 2014/659/PE SC dell'8 settembre 2014 - DECISIONE 2014/872/PE SC del 4 dicembre 2014

		<p>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2014 dell'11 luglio 2014</p> <p>-</p> <p>REGOLAMENTO (UE) N. 783/2014 del 18 luglio 2014</p> <p>-</p> <p>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2014 del 25 luglio 2014</p> <p>-</p> <p>REGOLAMENTO (UE) N. 811/2014 del 25 luglio 2014</p> <p>-</p> <p>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2014 del 30 luglio 2014</p> <p>-</p> <p>REGOLAMENTO (UE) N. 959/2014 dell'8 settembre 2014 dell'Ucraina</p> <p>-</p> <p>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2014 dell'8 settembre 2014</p>	<p>luglio 2014</p> <p>-</p> <p>DECISIONE 2014/508/PE SC del 30 luglio 2014</p> <p>-</p> <p>DECISIONE 2014/658/PE SC dell'8 settembre 2014</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



## B) Le principali disposizioni.

Con riferimento alle misure riguardanti la movimentazione transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, transito rispetto al territorio doganale UE) ed eventuali servizi connessi, le misure restrittive UE distinguono tra:

- 1) **sanzioni soggettive:** sono tali le misure concernenti determinati *soggetti/enti*, espressamente individuati in elenchi in allegato ai regolamenti UE e periodicamente aggiornati. Nei confronti di tali soggetti, le sanzioni sono indipendenti dalla tipologia di merce (ad esempio per i soggetti elencati nell'allegato I del Reg UE 269/2014)<sup>3</sup>. Ciò significa che da/verso tali soggetti/enti le misure restrittive, in particolare il divieto di cessione di qualunque risorsa economica, riguardano qualunque tipo di beni.
- 2) **misure restrittive a carattere oggettivo:** sono tali le misure concernenti *determinate merci*, espressamente elencate in allegato ai regolamenti UE ovvero identificate in via generale nell'articolo (ad esempio le merci originarie della Crimea oppure armi ed armamenti). Nei confronti di tali merci si possono avere misure dirette (ad es. il divieto di importazione per le merci originarie della Crimea) oppure peculiari attività di controllo (assoggettamento ad autorizzazione preventiva all'operazione commerciale e/o a determinate operazioni di natura finanziaria connesse, ad es. per le armi/armamenti) delle Autorità nazionali preposte. In entrambi i casi, le misure sono **indipendenti ed autonome** rispetto ai soggetti coinvolti nell'operazione commerciale. Ne segue che, per tali merci, la misura del divieto o l'autorizzazione preventiva è sempre prevista, a prescindere dai venditori/compratori/intermediari che intervengono nell'operazione. Lo scopo di tali misure è quello di colpire direttamente un settore economico (le produzioni della Crimea) oppure verificare, da parte dell'Autorità Nazionale Competente, l'uso finale dei beni al fine di sanzionare, attraverso il divieto di effettuazione dell'operazione, i settori economici che si vogliono colpire (ad esempio i beni destinati alla prospezione petrolifera in acque profonde in Russia);
- 3) **misure restrittive a carattere simultaneamente soggettivo ed oggettivo:** sono considerate tali le misure concernenti determinati soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti pubblici), espressamente elencati in allegato ai regolamenti UE, nei confronti dei quali le misure riguardano soltanto *talune tipologie di merci*, anch'esse individuate nell'ambito dei regolamenti, ad esempio il divieto di esportazione di beni listati nell'allegato I del Reg CE 428/09 (*dual use*) nei confronti dei soggetti listati nell'allegato IV del Reg UE 833/20143. Ciò significa che da/verso tali soggetti/enti le misure restrittive riguardano esclusivamente i beni previsti dalla misura in argomento e non la totalità delle

---

<sup>3</sup> V. in tale proposito quanto già avviene relativamente alle misure verso l'Iran e altri paesi terzi nel punto 10 e nelle considerazioni finali del documento reperibile al seguente link:  
<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2012/nota+135965++criticita+nelle+operazioni+di+import>.

merci come avviene, invece, nel caso il soggetto sia destinatario delle misure esclusivamente soggettive di cui al precedente punto 1).

### **C) Le principali sanzioni.**

E' vietato esportare qualsiasi tipo di bene destinato o che possa comunque entrare nella disponibilità, anche temporanea, dei soggetti elencati negli allegati I dei Regg. UE 208/2014 e 269/2014 e ss. A tale proposito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite un avviso pubblicato il 12 settembre 2014<sup>4</sup>, ha indicato che l'eventuale invio di beni a soggetti/entità destinatarie delle misure restrittive espone l'operatore a pesanti sanzioni, pari ad un importo che va da metà al doppio del valore della transazione commerciale.

Va altresì rilevato che la responsabilità dell'esportatore non viene meno in caso di operazione doganale di esportazione conclusa (compresa l'uscita definitiva dal territorio doganale UE) senza contestazioni da parte delle autorità doganali italiane oppure di altro Stato UE di esportazione e/o uscita. Infatti, l'intervento di controllo doganale viene effettuato nell'ambito dell'analisi dei rischi (e non in modo sistematico), in conformità con la legislazione UE vigente e le prassi generalmente seguite a livello di Organizzazione Mondiale delle Dogane.

### **Conclusioni**

Al fine di poter operare con la Russia, l'operatore deve avere una visione diacronica delle misure restrittive, distinguendo tra le sanzioni UE contro la Russia e le sanzioni adottate dalla Russia contro la UE. Le imprese italiane possono dunque operare solo verificando i loro contratti ed identificando gli spazi lasciati aperti dai divieti incrociati.

L'efficacia delle sanzioni dipende, in ultima analisi, da due fattori diversi ma convergenti: in primo luogo, il numero e l'importanza economica degli Stati che le adottano; in secondo luogo, dipende dalla loro ampiezza in funzione della materia regolata e dei soggetti che ne vengono colpiti.

Nel caso della Russia, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu non è sinora riuscito a risolvere la crisi ucraina a causa del diritto di veto di cui dispone la Russia. Pertanto, le misure nei confronti della Russia restano al livello di sanzioni unilaterali e, a tale titolo, sono state adottate principalmente dagli Stati Uniti e dalla UE a partire dal marzo 2014. La relativa "solitudine" di queste due grandi potenze economiche è evidenziata anche nell'adozione di misure diversamente concepite: la UE ha preferito sanzioni "intelligenti" quali il congelamento di beni ed attività di enti ed individui particolarmente legati all'esecutivo russo, le restrizioni commerciali in materia di armamenti e tecnologia, nonché una più generale limitazione all'accesso al mercato dei

---

<sup>4</sup> Cfr:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/lagenzia/dogane+comunica/news/novita+dogane>

capitali europeo<sup>5</sup>. Ne è risultato, finora, un peculiare sviamento dei flussi commerciali dalla UE alla Cina ed ai Paesi dell'America latina e ciò nonostante l'ulteriore minaccia di escludere la Russia dal sistema interbancario SWIFT.

Per di più, in risposta alle sanzioni euroamericane, il governo russo ha considerato l'ulteriore prospettiva di chiudere il proprio spazio aereo alle compagnie aeree di quei Paesi, oltre a progettare una limitazione nella fornitura di gas ed energia all'Europa.

In conclusione, la crisi ucraina e le misure di embargo adottate contro la Russia hanno mostrato, ancora una volta, tutti i limiti dell'unilateralismo in termini di efficacia dissuasiva delle sanzioni oltre all'importanza di combinare gli strumenti di pressione economica con un dialogo costruttivo da intraprendere al più presto in sede ONU per riaffermare i valori di cui il diritto internazionale è custode.

---

<sup>5</sup> Reg. n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, cit.

**- I più frequenti sistemi di regolamento del prezzo nei rapporti con la Russia, alcuni suggerimenti operative**

*Dr. Alfonso Santilli, Banca Popolare di Vicenza, Presidente Credimpex-italia*

Embarghi: “il nuovo modi di fare la guerra”, potrebbe essere questo il titolo di un film dedicato a quest’argomento che sta sempre di più entrando nelle nostre vite.

In verità si tratta di un termine antico, qualche Autore (Piantanida nel Trattato della Giurisprudenza Marittima del 1807) faceva derivare la parola “Embargo” dallo spagnolo dandone il significato di “arresto”, “sequestro” (termini appunto utilizzati nella giurisprudenza marittima del passato) “della cui attività i Principi d’Europa se ne prevalgono in tal senso nei loro editti e proclami. Lo scopo dell’Embargo nelle navi è di potersene poi servire non meno degli equipaggi di esse negli armamenti. I Francesi spiegavano l’embargo coll’atto di far chiudere i porti “Fermez les Portes” , in Olanda ed in Inghilterra, un tale atto si esprime con “serrare”, “stringere” le vie del mare”.

Ma torniamo ai giorni nostri ed alle conseguenze che comportano le applicazioni della Sanzioni nei confronti di uno Stato od un soggetto.

Di norma esse possono riferirsi appunto a:

- determinati Stati
- determinati soggetti
- determinate merci e/o servizi

Attualmente le sanzioni più rilevanti si riscontrano nei confronti di soggetti residenti in Iran ed in Russia e riguardano anche specifiche merci o servizi.

Per quanto attiene all’operatività finanziaria (bancaria) relativa al regolamento (introiti e pagamenti ), rispettivamente dall’estero o verso l’estero bisogna fare una premessa.

Il sistema bancario, per le sue peculiarità è “utilizzato” dai Governi anche come “controllore” dei flussi da e per l’estero proprio per arginare in primo luogo situazioni “delittuose”, basti pensare ai controlli “serrati” sulla movimentazione di flussi finanziari per contrastare il finanziamento ai gruppi terroristici, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, o anche alle questioni di monitoraggio fiscali (tendenti a combattere le varie forme di evasione fiscale). Ebbene, a fianco a queste incombenze, ormai ben definite e che si sono sostituite a quelle esistenti nel passato e si riferivano all’accertamento della regolarità valutaria delle operazioni transfrontaliere, oggi si sono inserite tutte le attività di controllo relative ai movimenti di flussi finanziari che in qualche modo possono coinvolgere dei Soggetti che risultano inseriti nelle liste di “Embargo” o operazioni relative a tipologie di merci e/o servizi “listati”.

In pratica tutti i bonifici in entrata ed in uscita vengono “filtrati” da sistemi esperti che se riscontrano la corrispondenza di “Paese” “Soggetti” (la tipologia di merce questo non si può analizzare elettronicamente in quanto nei messaggi di trasferimento fondi non viene indicata la tipologia esatta di merce o servizi a cui si riferiscono) riportati in “liste” predisposte ed aggiornate in tempo reale con quanto stabilito dalle Autorità nazionali o Europee (anche l’ONU è una fonte di regolamentazione su tali aspetti), provvedono ad “accantonare” le operazioni in archivi particolari non procedendo alla contabilizzazione sul conto del beneficiario (in caso di bonifici dall’estero) o al trasferimento verso l’estero dell’importo. L’accantonamento in tali archivi fa scaturire a livello di singola banca degli “Alert” che danno quindi origine ad analisi “di tipo manuale” e singolarmente per ogni operazione un responsabile di processo, all’uopo delegato e formato e munito di responsabilità, provvede a richiedere all’operatore economico (l’esportatore o l’importatore) tutte le informazioni necessarie o la documentazione giustificativa relativa all’operazione e, una volta effettuata la valutazione, autorizza la contabilizzazione dell’operazione se ammessa (rientrante nelle autorizzazioni generali stabilite dalle Norme) oppure propone l’istanza autorizzativa all’Ente governativo competente.

Questo iter operativo che, comunque rallenta la disponibilità dei fondi a favore del Beneficiario nella quasi totalità dei casi viene risolto in massimo due giorni lavorativi quando se non addirittura in giornata per le operazioni più semplici, mentre nel caso in cui è necessario richiedere autorizzazione agli Enti governativi preposti allora il tempo certamente si dilata.

Tempistica: le operazioni che prevedono l’autorizzazione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziario “CSF” presso il Ministero del Tesoro (Ente individuato per lo Stato Italiano come autorizzatore per queste tipologie di operazioni) per le operazioni che coinvolgono soggetti Iraniani è stata prevista la procedura del “silenzio assenso” e se il CSF non dovesse rispondere positivamente o negativamente **entro 4 settimane** dall’inoltro della richiesta sul sistema elettronico del Ministero, la pratica si intenderebbe automaticamente approvata.

Se viceversa fossero coinvolte Istituzioni Finanziarie Iraniane, direttamente o indirettamente, le soglie di importo vengono abbassate e l’autorizzazione deve essere “espressa” da parte del Ministero.

Per esperienza personale devo dire che il CSF risponde normalmente entro due settimane, massimo tre settimane dando quindi la possibilità di contabilizzare con maggior velocità l’operazione.

Una riflessione dal punto di vista contrattuale sembra d’obbligo in queste fattispecie. Infatti se i Regolamenti dell’UE prevedono quasi generalmente delle norme di esonero di responsabilità per il Soggetto europeo che obbligato a rispettare le Norme non riesce più ad assolvere agli impegni contrattuali assunti, è anche vero e non da sottovalutare che le controparti contrattuali, destinatarie del provvedimento di Embargo, certamente e normalmente considereranno “illegittime” le disposizioni sazionatorie e pertanto non riterranno valide le disposizioni stesse e tutte le regole in esse riportate compresa

quindi anche la norma di scarico di responsabilità in discorso. Al fine di rendere chiara la resa di irresponsabilità nel caso di intervento di provvedimenti sanzionatori sarà pertanto necessario prevedere nei contratti (o nella documentazione commerciale scambiata in assenza di contratto) esplicitamente una clausola di salvaguardia che preveda espressamente che in caso di applicazione di successive norme di carattere sanzionatorio il contratto cesserà di essere valido in relazione ai risultati rivenienti dall'applicazione per una delle parti coinvolte delle norme sanzionatorie emanate.

Un ulteriore considerazione deve essere poi fatta per l'utilizzo del termine di resa merce "ex works" (franco fabbrica) in quanto in questi casi il diritto e l'onere delle operazioni di carico e trasporto (e pertanto anche procedure di esportazione) sono a carico del compratore che nell'effettuare però l'operazione in dogana lo farà in nome e per conto del venditore. Il Venditore, residente in Italia è il destinatario dei precetti normativi di ogni natura, doganale, fiscale e di rispetto delle norme relative al dual use e quelle di embargo. Si potrebbe discutere per giorni sulla questione della certezza o meno dell'insorgere di maggiori e/o responsabilità obblighi a capo del venditore, per esempio nel caso in cui l'acquirente estero poi non esporti la merce fuori dall'UE e la commercializzasse in Europa o che effettuasse l'esportazione della merce in modo parziale dopo averne tentata la vendita in Europa, ma questa è un'altra storia che rientra nello scenario di "pericolosità" che si incontra nel vendere "EX WORKS".

Dicembre 2014

Santilli Alfonso

Presidente Credimpex Italia

Responsabile Direzione Estero Banca Popolare di Vicenza

Docente Master IBATAX Ca' Foscari

## ***Il congelamento di fondi e risorse economiche di singoli nel quadro delle sanzioni UE relative alla situazione ucraina***

Prof. Sara De Vido

**Sommario:** 1. Le misure restrittive contro i singoli “blacklisted” nel quadro delle sanzioni UE relative alla situazione ucraina. – 2. L’applicazione delle sanzioni in Italia da parte degli operatori finanziari. – 3. La tutela giurisdizionale dei singoli inseriti nelle liste. – 4. Conclusioni.

1. Nel novero delle sanzioni previste con riguardo alla situazione ucraina, le “misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi” rilevano su due distinti piani di analisi di cui ci occuperemo brevemente nelle prossime pagine. Il primo concerne gli effetti che queste misure producono sull’attività quotidiana di operatori finanziari e professionisti, chiamati a rispettare gli obblighi contemplati dalla normativa europea (e relativa attuazione nazionale). Il secondo si inserisce nel più ampio dibattito sui rimedi giurisdizionali forniti ai singoli colpiti dalle sanzioni.

Con misure restrittive, si intende, ai sensi del Reg. (UE) 208/2014 del 5 marzo 2014, emanato con lo scopo di colpire i “responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini, e le persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associati”, sia il congelamento di “risorse economiche”,<sup>6</sup> ovvero il “divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche ma non esclusivamente attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche” e il congelamento di “fondi”,<sup>7</sup> quindi il divieto di “spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio” (art. 1). In base all’art. 2, “sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I” (par. 1), ed è proibito mettere “direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio” (par. 2). Il congelamento dei capitali rientra tra le “smart sanctions”, o

---

<sup>6</sup> Dove per risorse economiche si intendono “le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi”.

<sup>7</sup> Dove la nozione di “fondi” risulta particolarmente ampia, includendo “tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni di debito; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, compresi le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o di valore provenienti o generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie”.

sanzioni mirate, che vanno cioè a colpire espressamente i singoli (persone fisiche o giuridiche) designate, - spesso persone appartenenti al governo o imprenditori in settori strategici quale quello militare, - evitando gli effetti negativi che gli embarghi decisi fino agli anni Novanta producevano sulla popolazione. Il congelamento ha trovato ampia applicazione nella lotta contro il terrorismo internazionale.<sup>8</sup> La base giuridica delle sanzioni è l'art. 215 TFUE, - l'ex art. 301 modificato dal Trattato di Lisbona andato a colmare una lacuna esistente,<sup>9</sup> - che consente al Consiglio, in presenza di una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V TUE,<sup>10</sup> di adottare "misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali". Al congelamento è ammessa deroga, di cui all'art. 4 del provvedimento: le autorità competenti nazionali possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche, laddove questi siano necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone colpite da sanzioni e i loro famigliari a carico, per pagare onorari ragionevoli per servizi legali, per coprire le spese inerenti alla gestione o alla custodia dei fondi congelati, per coprire spese straordinarie.

Tre norme rilevano nello specifico per gli operatori del settore finanziario e non. La prima consente lo svincolo dei fondi di una persona o entità le cui risorse economiche e fondi sono congelati per effettuare pagamenti dovuti in forza di contratti conclusi prima della data di inserimento nell'allegato I, previa autorizzazione delle autorità competenti (art. 6). La seconda consente agli enti finanziari o creditizi di accreditare "sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni". È opportuno osservare l'obbligo di segnalazione dell'operazione all'autorità competente, che non potrà che essere l'autorità che si occupa anche di lotta al terrorismo internazionale e al riciclaggio di denaro.<sup>11</sup> La terza obbliga gli operatori – avvocati inclusi, fatte salve le norme applicabili con riferimento al segreto professionale, - "a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento[...] all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione" (art.8). Le azioni di congelamento o il rifiuto di mettere a disposizione delle risorse, se svolte in buona fede, non implicano evidentemente per gli operatori alcun tipo di responsabilità, né per i direttori né per i dipendenti, "a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza" (art.10).

Il regolamento è stato attuato con Reg. di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014, con il quale è stato aggiornato l'elenco di persone fisiche soggette a congelamento (22 in totale).

---

<sup>8</sup> Sul punto si rinvia, anche per ulteriori approfondimenti bibliografici, a S. De Vido, *Il contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale*, Padova, Cedam, 2012.

<sup>9</sup> Le sanzioni erano prima contemplate solo nei confronti dei paesi terzi e non dei singoli, persone fisiche e giuridiche.

<sup>10</sup> Con riferimento alla situazione ucraina si veda l'elenco delle decisioni fornito nel fascicolo.

<sup>11</sup> Con riferimento all'autorità competente in Italia, v. par. 2.



Del tutto simile nella formulazione è il Reg. (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il regolamento è stato modificato da ultimo con Reg. (UE) n. 959/2014 dell'8 settembre 2014 in modo da aggiungere tra i soggetti destinatari delle persone "natural or legal persons, entities or bodies conducting transactions with the separatist groups in the Donbass region of Ukraine", e attuato da ultimo con Reg. di esecuzione (UE) n. 1270/2014 del 28 novembre 2014, con il quale l'allegato di persone fisiche e giuridiche colpite da sanzione è stato modificato. Tra i soggetti designati, va notata la *Russian National Commercial Bank*, posseduta integralmente dalla "cosiddetta Repubblica di Crimea" (e l'espressione evidentemente si rifà al mancato riconoscimento di questa entità da parte dell'Unione europea). Acquisendo succursali di banche operanti in Crimea, la Banca in questione avrebbe "sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo di integrare la Crimea nella Federazione russa", minacciando conseguentemente l'integrità territoriale dell'Ucraina. È opportuno sottolineare che tra i soggetti designati vi sono sia esponenti che hanno portato alla nascita dell'entità Repubblica di Crimea, il cui status giuridico sul piano internazionale risulta ancora dubbio, sia persone vicine al governo russo che hanno contribuito al prodursi o al consolidarsi della situazione in Crimea. Al 1 dicembre 2014, 132 persone e 22 entità sono state designate nella lista UE.<sup>12</sup>

2. Come è noto, i regolamenti dell'Unione europea hanno diretta efficacia negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e creano diritti ed obblighi in capo ai singoli. Le istituzioni finanziarie degli Stati membri sono tenute pertanto ad operare il congelamento secondo quanto previsto dal regolamento stesso. Le "autorità competenti" menzionate nei regolamenti UE variano, tuttavia, da Stato a Stato, e così anche le modalità con cui, ad esempio, va presentata domanda per lo svincolo di alcune risorse economiche o fondi.

Con riferimento all'ordinamento italiano, il compito di monitorare il sistema di prevenzione e di sanzioni spetta al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito dal Governo con Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito in legge 14 dicembre 2001, n. 431. Nato nel quadro della lotta al terrorismo internazionale, la sua competenza è stata estesa alle sanzioni per il contrasto del riciclaggio di denaro e alle sanzioni contro paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.<sup>13</sup> Il CSF è presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero degli Affari Esteri, della Banca d'Italia, della Consob, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell'Unità di informazione finanziaria, della Guardia di finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, dell'arma dei Carabinieri e della Direzione Nazionale Antimafia. In base alle linee guida elaborate dal CSF nel marzo del 2010 sulle

---

<sup>12</sup> [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/EN/foraff/145571.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145571.pdf) (ultimo accesso 14 dicembre 2014).

<sup>13</sup> [http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione\\_reati\\_finanziari/comitato\\_sicurezza\\_finanziaria/](http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/)

procedure di congelamento previste dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea,<sup>14</sup> il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia (punto III.1 delle linee guida). È ancora compito del Comitato, tramite eventualmente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, notificare ai soggetti colpiti da sanzione il loro inserimento nelle liste, inclusa la motivazione soggiacente al provvedimento; il tipo di misure restrittive; gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza; i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste; l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione; i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga; le autorità, nazionali ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza provvede invece al congelamento delle risorse economiche e alla loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del Demanio (punto III.3 delle linee guida). Così, nella (probabilmente prima) operazione a livello europeo, la Guardia di Finanza ha eseguito lo scorso settembre il congelamento dei beni di Arkady Romanovich Rotenberg, l'imprenditore che si è aggiudicato numerosi appalti per le Olimpiadi invernali di Sochi, ex compagno di judo del presidente russo Putin. L'inserimento nella lista, come si legge dalle motivazioni ufficiali pubblicate congiuntamente al testo del regolamento, deriva dal fatto che Rotenberg, essendo il maggiore azionista di Giprotransmost, una società che ha vinto un contratto di appalto per condurre lo studio di fattibilità per la costruzione di un ponte dalla Russia alla "illegally annexed" Repubblica di Crimea, avrebbe contribuito a minacciare l'integrità territoriale dell'Ucraina.<sup>15</sup> I sigilli sono stati posti alle ville di Rotenberg in Sardegna, ad altri immobili nel Lazio (incluso un albergo in centro a Roma); sono state inoltre congelate quote societarie e conti correnti bancari di cui il magnate era titolare.<sup>16</sup>

Il Comitato, inoltre, su propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato ovvero nell'ambito delle procedure internazionali, "può formulare al Comitato sanzioni presso le Nazioni unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali di soggetti o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri" (punto V.I linee guida) e valuta le istanze volte a richiedere esenzioni dal congelamento (punto VI.I). A questo proposito, il Ministero dell'economia e delle finanze ha sviluppato il portale IR961 al fine di rendere più celere l'inoltro e l'esame delle istanze di autorizzazione e delle notifiche. Al momento, il portale è aggiornato ed è in grado di ricevere solo le autorizzazioni preventive per "vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente" le tecnologie a duplice uso, nche non

---

<sup>14</sup> Linee guida sulle procedure di congelamento previste dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, Comitato di sicurezza finanziaria - 23 marzo 2010, [http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/prevenzione\\_reati\\_finanziari/prevenzione\\_reati\\_finanziari/linee\\_guida\\_CSF.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/linee_guida_CSF.pdf) (ultimo accesso 14 dicembre 2014).

<sup>15</sup> Reg. di esecuzione (UE) n. 826/2014 del 30 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, in OJ L 226, 30.7.2014, p. 16–19.

<sup>16</sup> Corriere della Sera, *Ucraina: sanzioni all'amico di Putin. Congelati i beni italiani dell'oligarca*, 23 settembre 2014. Financial Times, *Italy seizes Putin ally Arkady Rotenberg's property assets*, 23 settembre 2014.

originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia, ai sensi del Reg. (UE) n. 833/2014.<sup>17</sup>

Con riferimento alle istituzioni finanziarie, direttamente chiamate in causa nell'attuazione del congelamento dei fondi, all'Unità di informazione finanziaria istituita in Banca d'Italia compete "la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti [...] sia presso gli intermediari finanziari, sia presso i collegi e gli ordini professionali". Concretamente, le banche dovranno congelare i conti correnti, i depositi, i titoli e ogni altro elemento riconducibile alla nozione di "fondi" definita dai regolamenti UE. Inoltre, alla luce del Provvedimento di Banca d'Italia entrato in vigore il 1 gennaio 2014, che attua il d.lgs 21 novembre 2007, n. 231, il quale a sua volta traspone la Terza Direttiva (CE) Anti-Riciclaggio n. 60/2005 che si pone in linea con le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), "non sarà possibile instaurare o mantenere un rapporto d'affari con soggetti inclusi nelle citate liste, se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste".<sup>18</sup> Ciò implica che le banche non potranno instaurare nuove relazioni con le persone designate e, nell'ipotesi in cui una relazione vi sia già, dovranno provvedere al congelamento nei termini fissati dal regolamento dell'Unione. In particolare, gli enti finanziari o creditizi potranno sì accreditare "sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto di una persona fisica o giuridica, entità od organismo che figura nell'elenco", posto che "qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato" e che l'operazione sia comunicata senza indugio all'Unità di Informazione Finanziaria, competente a ricevere le segnalazioni degli operatori.

3. Ulteriore profilo di interesse nell'esame delle misure di congelamento nei confronti di singoli, persone fisiche e giuridiche, riguarda i rimedi giurisdizionali. Ai sensi dell'art. 263 TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti "adottati nei suoi confronti" o che "la riguardano direttamente e individualmente" e "contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di eccezione". È il caso dei soggetti colpiti da sanzioni, che potranno così rivolgersi al Tribunale dell'UE per ottenere l'annullamento del regolamento contenente in allegato il loro nome, limitatamente alla parte ad essi relativa. I ricorsi contro sanzioni UE, o sanzioni UE in attuazione di sanzioni ONU, sono stati numerosi negli ultimi anni e hanno dato vita ad una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Così, con riferimento alle misure restrittive imposte nei confronti dell'Iran, che appaiono molto vicine a quelle oggetto di questo commento, il Tribunale ha ad esempio accolto il 20 marzo 2013 il ricorso di *Bank Saderat plc*, banca iraniana inserita nella lista dei soggetti colpiti da congelamento, in quanto il Consiglio aveva violato sia l'obbligo di presentare le ragioni della sanzione (uno dei punti era troppo vago secondo i giudici) sia l'obbligo di fornire le prove a sostegno della designazione.<sup>19</sup> Nello specifico, la

---

<sup>17</sup> <https://portalesoro.mef.gov.it/> (ultimo accesso 14 dicembre 2014).

<sup>18</sup> Banca d'Italia, provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/disposizioni-vig/provv\\_110413.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/provv_110413.pdf).

<sup>19</sup> Trib. UE, sentenza 20 marzo 2013, T-495/10, *Bank Saderat c. Consiglio*, in part. parr. 89-94. Le misure riguardavano il Reg. n. 961/2010 poi sostituito da Reg. n. 267/2012 del 23 marzo 2012, relativo a misure nei confronti dell'Iran (OJ 2012 L 88, p. 1).

motivazione tacciata di “vaghezza” era così formulata: “BSI provided financial services to entities procuring on behalf of Iran’s nuclear and ballistic missile programmes among those entities are entities subject to United Nations Security Council Resolution 1737 (2006)”. Secondo i giudici di Lussemburgo mancavano elementi per identificare le entità in questione. Il ricorso presentato dal Consiglio avverso la decisione del Tribunale è ancora pendente.<sup>20</sup> Va altresì rilevato, nondimeno, che in una recente sentenza pronunciata dal Tribunale lo scorso 16 luglio, è stato al contrario respinto il ricorso presentato dalla *National Iranian Oil Company*, designata in quanto avrebbe fornito risorse al governo iraniano.<sup>21</sup> Nell’articolata sentenza, il Tribunale respinge l’argomentazione del ricorrente che lamentava la carenza di motivazione della designazione, affermando che, citando tra i motivi dell’iscrizione il fatto che la società fosse nelle mani e gestita dallo Stato iraniano, essendo il Ministro del Petrolio direttore del consiglio di amministrazione, “le Conseil a exposé de manière claire et compréhensible les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considérait que la requérante fournissait un appui financier au gouvernement iranien”. (par. 154). Di particolare rilievo altresì il riferimento alla giurisprudenza in materia di sanzioni contro sospetti terroristi, quella che ha dato vita invero al dibattito sulle sanzioni individuali e la loro compatibilità con il diritto UE. Il Tribunale richiama<sup>22</sup> infatti la sentenza della Corte di giustizia *Commissione e altri c. Kadi* del 18 luglio 2013, nel punto in cui questa sottolinea che, qualora la persona designata formuli delle osservazioni sui motivi esposti, l’autorità competente dell’Unione ha l’obbligo di esaminare il fondamento dei motivi adottati, alla luce delle osservazioni e degli eventuali elementi a difesa del ricorrente.<sup>23</sup> Un ricorso presentato dalla società avverso la decisione del Tribunale è a oggi ancora pendente.

A seguito di questa brevissima analisi, che non pretende di esaurire tutti i profili di criticità emersi nella giurisprudenza dell’Unione, non si può tacere l’avvio dei primi ricorsi davanti ai giudici di Lussemburgo. Con riferimento al Reg. (UE) n. 208/2014 e successive modifiche, sono stati ad esempio avviati undici ricorsi. I ricorrenti contestano perlopiù la carenza di motivazioni e l’assenza di prove capaci di dimostrare che la persona designata sia coinvolta in attività di appropriazione indebita di fondi statali ucraini. Artem Viktorovych Pshonka, ad esempio, ha invocato a sostegno del ricorso che nessuna indagine era stata iniziata nei suoi confronti con riferimento all’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e/o del loro illegittimo trasferimento fuori dal territorio ucraino prima o al momento della designazione<sup>24</sup>. Oleksandr Viktorovych Yanukovych, presidente ucraino rimosso dal Parlamento, ha invece lamentato la violazione da parte dell’Unione europea del diritto internazionale. L’Unione europea, si legge nel ricorso, lo ha definito “ex presidente” e ha sostenuto un “interim President and government”, who have not been lawfully and democratically elected, and

---

<sup>20</sup> C-200/13 P, *Consiglio c. Bank Saderat*.

<sup>21</sup> Trib. UE, sentenza del 16 luglio 2014, T-578/12, *National Iranian Oil Company c. Consiglio*.

<sup>22</sup> Par. 122.

<sup>23</sup> Corte Giust. UE, sentenza 18 luglio 2013, *Commissione e altri c. Kadi*, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, par. 114.

<sup>24</sup> Case T-380/14, ricorso del 30 maggio 2014.

who took what power they have from time to time by illegal force, contrary to the rule of law, democratic principles and international law”.<sup>25</sup>

Passando al Reg. n. 269/2014, il già citato Rotenberg ha presentato ricorso contro tale regolamento e relativo regolamento di esecuzione in ottobre,<sup>26</sup> ricorso che ha però successivamente ritirato.<sup>27</sup>

Posto che il Consiglio gode di discrezionalità nel decidere quali sanzioni adottare nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e contro chi queste debbano essere applicate, giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha tuttavia il compito di svolgere un “controllo in linea di principio completo” dei regolamenti sanzionatori alla luce del diritto dell’Unione. Tale controllo, che si può ritenere particolarmente forte nell’ipotesi in cui l’Unione attui sanzioni decise a livello ONU, non può venire meno nelle ipotesi in cui queste siano di origine UE. Come ben rilevato dalla sentenza nel caso *National Iranian Oil Bank*, che riprende la ben nota sentenza del caso *Kadi* con riguardo alla lotta al terrorismo, il Consiglio non solo ha l’obbligo di fornire delle motivazioni chiare a sostegno della designazione, ma deve anche, nelle ipotesi di contestazione da parte del singolo, esaminare il fondamento dei motivi adottati, alla luce delle osservazioni e degli eventuali elementi a difesa del ricorrente. Se il Consiglio non procede in tal senso, ci pare che la Corte possa a questo punto intervenire con un “controllo” anche sul piano sostanziale.<sup>28</sup> In altri termini, se una delle motivazioni della designazione non risulta chiara e non è corroborata da elementi di prova adeguati o questi elementi non sono accessibili in quanto confidenziali, la Corte annullerà il regolamento per la parte relativa al ricorrente.

Da ultimo, si potrebbe ipotizzare un ricorso davanti ai giudici nazionali, nel nostro caso italiani, i quali sono tenuti ad applicare i regolamenti UE. Va preliminarmente osservato che, a differenza degli embarghi degli anni Novanta, la normativa UE è molto chiara nell’identificare le persone sottoposte a congelamento dei capitali. Il singolo potrebbe al più contestare all’autorità nazionale di aver congelato più risorse economiche di quante fosse autorizzata, ma non abbiamo conoscenza di ricorsi davanti a giudici interni a questo riguardo. Più complesso potrebbe risultare l’interpretazione della messa a disposizione “indiretta” di fondi e risorse economiche a vantaggio di entità listate. Sul punto, sono state elaborate delle linee guida da parte del Consiglio dell’UE “on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy”.<sup>29</sup> Invero, rendere disponibili dei fondi a singoli non listati corrisponde ad una messa a disposizione indiretta, a meno che non possa essere ragionevolmente determinato, secondo una valutazione caso per caso, che i fondi o le risorse economiche in questione non siano usate da o a beneficio di un soggetto listato. Diverso è il caso dei contratti conclusi da soggetti sottoposti a

---

<sup>25</sup> Case T-348/14, ricorso del 14 maggio 2014

<sup>26</sup> T-717/14.

<sup>27</sup> Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2014, *Rotenberg c. Consiglio*, Causa T-717/14.

<sup>28</sup> Così in *Commissione e altri c. Kadi*, cit.

<sup>29</sup> <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209068%202013%20INIT> (ultimo accesso, 14 dicembre 2014).

sanzione, che esulano dallo scopo del presente scritto.<sup>30</sup> Giova ricordare, tuttavia, che la giurisprudenza italiana ha ricordato in una sentenza di qualche anno fa come la designazione sia di competenza governativa. Così, la Cassazione Civile ha respinto nel 2008<sup>31</sup> un ricorso presentato da M. avverso un'ordinanza del Tribunale di Monza, che, provvedendo quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di restituzione di quattro diamanti sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale per contrabbando. I diamanti erano stati sottoposti alla misura del congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dall'ex presidente liberiano T. e da altri soggetti a lui legati e soci designati dal Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 2004. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione ai diamanti oggetto del contendere. La Cassazione ha sostenuto che "è possibile che i beni congelati siano contemporaneamente sottoposti a sequestro o confisca penale ed in tal caso alla gestione dei beni provvede la autorità che ha disposto il sequestro o la confisca, mentre restano salve le competenze della Agenzia del Demanio quando il sequestro o la confisca vengono revocato [...] il che vuoi dire che prevale la gestione del giudice penale quando il bene, contemporaneamente congelato, viene sequestrato o confiscato, mentre torna nella gestione del Ministero della Economia quando sono venute meno le esigenze penali, come nel caso in esame, in cui correttamente il bene è stato posto a disposizione del Comitato e non invece restituito al ricorrente, poichè, cessato il sequestro penale, "resta salva la competenza della Agenzia del Demanio". A differenza del giudice dell'Unione, la Cassazione non si è tuttavia interrogata sulla compatibilità delle misure restrittive con i diritti fondamentali (ad esempio il diritto di proprietà).

4. Alla luce dell'analisi condotta nelle precedenti pagine, è evidente come le sanzioni relative alla situazione ucraina presentino molteplici punti critici. Se da un lato l'applicazione delle sanzioni negli ordinamenti interni è stata disciplinata con sufficiente chiarezza, grazie anche all'intervento di organismi quali il Comitato di sicurezza finanziaria in Italia, dall'altro lato non si può osservare che il sistema delle sanzioni UE pone una notevole sfida per gli operatori finanziari che devono concretamente "bloccare" i fondi e segnalare, qualora opportuno, talune situazioni all'autorità competente. I manuali e le linee guida forniti dall'Unione europea sono utili ma spesso poco conosciuti dagli operatori, che dovrebbero invece essere in grado di avere accesso tempestivo alle informazioni. I costi delle sanzioni non sono solo per il commercio, ma anche per gli operatori finanziari e i professionisti.

Con riferimento ai possibili ricorsi contro le sanzioni in commento, in molti casi ci pare che il legame con la situazione di instabilità prodottasi in Ucraina sia stato espresso in termini piuttosto chiari nelle liste UE, enfatizzando ora il ruolo della persona nella pianificazione – ad esempio – del referendum in Crimea, ora la titolarità di un soggetto di quote azionarie di banche operanti in Crimea tramite succursali create dopo

---

<sup>30</sup> Si vedano ad esempio le sentenze Tribunale di Livorno, 4 giugno 1996, *ASICO c. Banco di Roma spa e Rafidain Bank Baghdad*; Cassazione civile sez. I , 15 dicembre 2000, n. 15846, *Centroproduct srl c. Ministero del Tesoro*, in NGCC 2001, p. 357 ss.

<sup>31</sup> Cassazione penale sez. I , sentenza 4 dicembre 2008, dep. 27 gennaio 2009, n. 3718.

la creazione della nuova entità (non riconosciuta dall'UE). Tuttavia, pare legittimo chiedersi se la Corte troverà sufficiente, ad esempio, la motivazione secondo cui la persona oggetto di sanzioni è stata sottoposta, piuttosto genericamente, a procedimento penale per appropriazione indebita di fondi ucraini. Sul punto una risposta giungerà di certo dai giudici di Lussemburgo in merito ai casi pendenti.

## **B - Le norme UE contro la Russia**

[REGOLAMENTO \(UE\) N. 208/2014](#) DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

### **Modificato/attuato da:**

- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 381/2014 DEL CONSIGLIO](#) del 14 aprile 2014 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
  
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 269/2014](#) DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

### **Modificato/attuato da:**

- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 284/2014 DEL CONSIGLIO](#) del 21 marzo 2014 che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
  
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 433/2014 DEL CONSIGLIO](#) del 28 aprile 2014 che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
  
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 476/2014 DEL CONSIGLIO](#) del 12 maggio 2014 che modifica il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
  
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 477/2014 DEL CONSIGLIO](#) del 12 maggio 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina



- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 577/2014 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014](#) concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
- [Rettifica del regolamento \(UE\) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014,](#) concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183 del 24 giugno 2014 )
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014](#) che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 753/2014 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2014](#) che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 826/2014 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014](#) che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 783/2014 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2014](#) che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [DECISIONE 2014/119/PESC](#) DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 810/2014 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2014](#) che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure

restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 811/2014 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2014](#) che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 959/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014](#) che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) N. 961/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014](#) che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014](#) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- [REGOLAMENTO \(UE\) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014](#) che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

**Modificata/attuata da:**

- [DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/216/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 14 aprile 2014 che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
- [DECISIONE 2014/145/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

**Modificata/attuata da:**

- [DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/151/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 21 marzo 2014 che attua la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

- [DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/238/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 28 aprile 2014 che attua la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [DECISIONE 2014/265/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 12 maggio 2014 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [DECISIONE 2014/308/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 28 maggio 2014 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 23 giugno 2014 concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
- [DECISIONE 2014/507/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 30 luglio 2014 che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
- [DECISIONE 2014/455/PESC DEL CONSIGLIO](#) dell'11 luglio 2014 che modifica [la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina](#)
- [DECISIONE 2014/475/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 18 luglio 2014 che modifica [la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina](#)
- [DECISIONE 2014/499/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 25 luglio 2014 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [DECISIONE 2014/508/PESC DEL CONSIGLIO](#) del 30 luglio 2014 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

- [DECISIONE 2014/658/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014](#) che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- [DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014](#) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- [DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014](#) che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- [DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014 che modifica la decisione 2014/512/PESC](#), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC.

- Avv. Fabrizio Marrella, Direttore del Master IBATAX (Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale) : *Le sanzioni economiche contro la Russia ed i contratti internazionali*

## **PARTE SECONDA: ATTI E SANZIONI DELLA RUSSIA NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA**

### **Indice:**

1. Breve analisi delle norme che definiscono il divieto di esportazioni e importazioni di alcuni prodotti dalla Federazione Russa
2. Decreto della Federazione Russa **n.778** (n. 830) Sulle misure per l'attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 06 agosto 2014 N.560 "Sull'applicazione di singole misure economiche speciali allo scopo di garantire la sicurezza della Federazione Russa"
3. Decreto del Governo della Federazione Russa del 14 Lug 2014 **n. 656** r. "Sull'introduzione del divieto di importazione dei vari tipi delle merci metalmeccaniche provenienti Paese di origine da Paesi stranieri per esigenze statali e comunali (istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico)».
4. . il Decreto governativo **n. 791** dell'11 agosto 2014 "Sull'imposizione del divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti volti alla soddisfazione di necessità federali"
5. Il Decreto del Governo Russo del 19 agosto 2014 **n. 826** "Sull'introduzione del divieto temporaneo di esportare prodotti semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa"



## **Breve analisi delle norme che definiscono il divieto di esportazioni e importazioni di alcuni prodotti dalla Federazione Russa**

Prof.ssa Elena Siagrovets

Con riferimento all'oggetto, si svolge di seguito un'analisi dei principali contenuti dei recenti Decreti n. **830** (regolamento modificato del n. 560), n. **791** dell'11 agosto, n. **826** del 19 agosto, n. **656** del 14 luglio 2014 varati dal Governo russo.

Si ritiene necessario considerare questi quattro documenti:

**1. Decreto della Federazione Russa n. 830 Sulle misure per l'attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 06 agosto 2014 n. 560 "Sull'applicazione di singole misure economiche speciali allo scopo di garantire la sicurezza della Federazione Russa".**

Il citato provvedimento normativo stabilisce il divieto di importazione nella Federazione Russa di prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari i cui Paesi di origine sono gli Stati Uniti d'America, i Paesi dell'Unione Europea, il Canada, l'Australia e il Regno di Norvegia, in base all'elenco contenuto nel decreto.

Secondo le regole stabilite nell'accordo del 20 novembre 2009 "Relativo alle norme di origine merce nella Comunità degli Stati Indipendenti" - il termine "Paese di origine" - significa un Paese in cui le merci sono state **prodotte** in tutto o sottoposte a sufficiente **lavorazione / elaborazione**.

Per fabbricazione / **produzione** di beni - si intende l'esecuzione di tutti i tipi di attività industriale o di produzione, compresi il montaggio e le eventuali operazioni speciali, il cui scopo è quello di ottenere un prodotto.

L'accordo contiene un elenco di beni che sono interamente prodotti nello Stato.

Nel caso di partecipazione alla produzione di merci provenienti da Paesi terzi, in aggiunta agli Stati - parti dell'accordo, il Paese d'origine delle merci è determinato in base al criterio della sufficiente **lavorazione / elaborazione**.

**Il criterio della lavorazione / elaborazione sufficiente** - è definito in base al Paese di origine delle merci / Paese nel cui territorio è avvenuta l'ultima **lavorazione** (sostanziale) sufficiente a conferire al prodotto le sue proprietà caratteristiche;

L'accordo contiene un elenco di condizioni in cui il prodotto può essere considerato "sufficientemente lavorato".

Inoltre, nel regolamento vi è una lista delle operazioni che non soddisfano i criteri della **lavorazione /elaborazione sufficiente** del prodotto.

Va notato che la definizione di "**Paese d'origine**" nel codice doganale della Federazione Russa, così come nel codice doganale della Repubblica di Bielorussia coincidono con la definizione di cui all'accordo del 20 novembre 2009 di cui si è detto sopra.

Su questa base, si può constatare il fatto che le normative nazionali di Russia e Bielorussia in questo caso sono armonizzate.

**2. Decreto del Governo della Federazione Russa del 14 Lug 2014 n. 656 r. "Sull'introduzione del divieto di importazione dei vari tipi delle merci metalmeccaniche provenienti Paese di origine da Paesi stranieri per esigenze statali e comunali (istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico)".**

Il divieto è privo di un termine finale.

Il regolamento stabilisce che, al fine di proteggere il mercato interno della Federazione Russa per esigenze statali e municipali, è necessario stabilire un divieto di acquisti delle tali merci metalmeccaniche provenienti da Paesi stranieri (secondo la lista allegata).

Va osservato che il divieto di acquisto delle merci metalmeccaniche comprende non solo l'Unione europea e gli Stati Uniti, ma tutti i Paesi stranieri, ad eccezione della Repubblica di Bielorussia e la Repubblica del Kazakistan - gli Stati membri dell'Unione doganale.

Per una corretta comprensione del presente Decreto, è necessario interpretare correttamente la definizione **“acquisto di beni per le esigenze statali e comunali”**.

In questo contesto, vanno precisate **“Le esigenze statali e comunali/ municipali”**.

L' articolo 3 della legge federale n. 94-Φ3 **“O degli ordini per beni, lavori e servizi per le esigenze statali e municipali”** spiega questo concetto.

1. Per **“esigenze dello Stato”** – si intende la fornitura a carico del bilancio federale o nei bilanci dei soggetti della Federazione Russa per garantire le esigenze della Federazione Russa e dei clienti governativi per beni, lavori e servizi necessari per svolgere le funzioni ed i poteri della Federazione Russa.

2. Per **“esigenze comunali/ municipali”** si intende la fornitura a carico del bilancio municipale (finanziamento fuori bilancio) fuori bilancio per garantire le esigenze municipali e dei clienti municipali per beni, lavori e servizi necessari per svolgere le funzioni ed vari poteri municipali.

In questo contesto, è necessario capire chi ha il diritto di acquistare le merci per esigenze statali e municipali.

Anche in questo caso, secondo la legge federale n. 94- Φ3 acquisti per esigenze statali e municipali sono effettuati esclusivamente **dal cliente statale o municipale**.

Cosa significa **“il cliente statale o municipale”**?

Secondo:

- Codice civile della Federazione Russa;
- Il Legge federale n. 94-Φ3 (articolo 4);
- Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia datato 1 ottobre 2008 n. 305.

**Il cliente governativo ed il cliente municipale sono:**

- Le autorità pubbliche
- Le autorità responsabili della gestione dei fondi fuori bilancio dello Stato,
- Le autorità locali,
- Le istituzioni pubbliche e gli altri destinatari del bilancio federale o dei bilanci dei soggetti della Federazione russa o bilanci locali per realizzare gli ordini di acquisto di beni, lavori e servizi necessari per svolgere le funzioni necessarie.

Quindi sono organismi la cui attività è finanziata dal bilancio statale.

Così, il Decreto n. 656 vieta agli appalti pubblici finanziati dal bilancio dello stato acquistare le merci (elencati nell'allegato) per gli esigenze statali.

Da tutto quanto sopra esposto, si può concludere che, per i soggetti giuridici che non ricevono finanziamenti dal bilancio statale, questo Decreto non si applica.



**3. Il Decreto governativo n. 791 dell'11 agosto 2014 "Sull'imposizione del divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti volti alla soddisfazione di necessità federali"**, proibisce esclusivamente agli enti pubblici russi, a partire dal primo settembre 2014, di acquistare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli prodotti fuori dall'Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan.

Considerando questo documento si dovrebbe prestare attenzione a questi punti:

1. Nel definire il concetto del **"cliente statale o municipale"** e **"esigenze statali"** facciamo riferimento alla legge federale n. 94- ФЗ.

2. Tale divieto non si applica ai beni di produzione dell'industria leggera non prodotti nel territorio di Russia, Bielorussia e Kazakistan.

3. Tale divieto non si applica ai contratti militari.

Da tutto quanto sopra esposto, si può concludere, che per i soggetti giuridici che non ricevono finanziamenti dal bilancio statale, questo Decreto non si applica.

**4. Il Decreto del Governo Russo del 19 agosto 2014 n. 826 "Sull'introduzione del divieto temporaneo di esportare prodotti semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa".**

Dal 1° ottobre 2014 al 1° aprile 2015, è istituito il divieto temporaneo di esportare dalla Federazione Russa le seguenti merci, che sono essenziali per il mercato interno della Federazione Russa e per le quali, in casi eccezionali, possono essere previste limitazioni temporanee o divieti di esportare:

-pelle conciata di bovini (compresi bufali) o di equini senza pelliccia, doppia e non, ma senza successivi trattamenti, allo stato umido (compresi i prodotti semilavorati di cromo), non con fronte lucida (codice TH ВЭД TC 4104 11);

-pelle conciata di bovini (compresi bufali) o di equini senza pelliccia, doppia e non, ma senza successivi trattamenti, allo stato umido (compresi i prodotti semilavorati di cromo), e altro (codice TH ВЭД TC 4104 19).

Va notato che nella Repubblica di Bielorussia era adottato in Decreto "Sull'introduzione del divieto temporaneo di esportare prodotti semilavorati di pelle dalla territorio della Repubblica di Bielorussia"

Il divieto è valido fino 8 marzo 2015.

La Repubblica del Kazakistan fino ad oggi non ha preso alcuna misura restrittiva.

La Federazione Russa dal 2010 è membro dell'Unione doganale. Oltre alla Russia l'Unione doganale include: Armenia, Bielorussia e Kazakistan. Nel 2011, dopo l'entrata in vigore di una serie di regolamenti che disciplinano l'attività dell'Unione doganale nei confini degli Stati-membri della Unione, sono stati annullati il controllo del trasporto e la libera circolazione delle merci, quindi è stata formata una zona economica e commerciale comune, senza confini interni di carattere amministrativo.

Dopo l'imposizione di sanzioni da parte dell'Unione europea, degli Stati Uniti e di altri paesi europei, la Federazione Russa ha imposto le sanzioni di cui abbiamo parlato sopra, a titolo di ritorsione contro questi Stati.

Il 22 ottobre 2014 il Rosselkhoznadzor (è una autorità Russa) ha limitato anche l'importazione della frutta e della verdura dall'Ucraina, così come della frutta e della

carne dalla Moldova. Il 18 novembre 2014 il Rosselkhoznadzor ha altresì vietato l'importazione di carne in Russia dal Montenegro.

Dall'8 dicembre la F. Russa ha vietato l'importazione in Russia di tutti i prodotti vegetali provenienti dall'Albania.

Dal 24 novembre 2014 la Russia ha vietato l'importazione di prodotti alimentari provenienti da 18 aziende bielorusse.

Il 22 novembre 2014 il Rosselkhoznadzor ha deciso che i prodotti vegetali ed alimentari devono passare il controllo supplementare attraverso i punti di controllo della Federazione Russa.

La Bielorussia, in risposta alle azioni della Russia, dal 9 dicembre 2014, ha attivato i controlli delle merci in ingresso, in arrivo dal confine russo.

Da tutto quello detto sopra si può concludere che le merci, che non sono prodotti alimentari possono essere importati nel territorio della Russia attraverso i paesi membri dell'Unione doganale, ad esempio attraverso la Bielorussia, il Kazakistan e altri, senza controllo doganale all'interno dell'Unione doganale, effettuando lo sdoganamento al confine tra l'Unione europea e la Bielorussia. Altri prodotti (non alimentari) che sono messi sotto il divieto di importazione nella Federazione Russa passano il controllo appropriato solo alle frontiere esterne dell'Unione doganale.

14 luglio 2014	7 agosto 2014	11 agosto 2014	19 agosto 2014
Decreto del Governo della Federazione Russa del 14 Lug 2014 n. 656 r.  “Sull'introduzione del divieto di importazione dei vari tipi delle merci metalmeccaniche provenienti Paese di origine da Paesi stranieri per esigenze statali e comunali (istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico).”	Decreto della Federazione Russa n. 778 del 7 agosto 2014  “Sulle misure per l'attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 06 agosto 2014 n. 560  “Sull'applicazione di singole misure economiche speciali allo scopo di garantire la sicurezza della Federazione Russa.”	Il Decreto governativo n. 791 dell'11 agosto 2014  “Sull'imposizione del divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti volti alla soddisfazione di necessità federali.”	826 Il Decreto del Governo Russo del 19 agosto 2014 n. 826  “Sull'introduzione del divieto temporaneo di esportare prodotti semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa.”
<i>Modificato/attuato da:</i>	<i>Modificato/attuato da:</i> - 20 agosto 2014: Decreto del Governo della Federazione Russa n. 830	<i>Modificato/attuato da:</i>	<i>Modificato/attuato da:</i>

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Decreto

n. 778 del 7 agosto 2014

MOSCA

(convertito dal decreto del Governo della Federazione russa n. 830 del 20/08/2014)

Sulle misure per l'attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 06 agosto 2014 **N.560** "Sull'applicazione di singole misure economiche speciali volte a garantire la sicurezza della Federazione Russa"

In esecuzione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 06 agosto 2014 N.560 "Sull'applicazione di singole misure economiche speciali volte a garantire la sicurezza della Federazione Russa", il Governo della Federazione Russa delibera quanto segue.

1. Introdurre per un anno il divieto di importazione nella Federazione Russa di prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari i cui Paesi di origine sono gli Stati Uniti d'America, i Paesi dell'Unione Europea, il Canada, l'Australia e il Regno di Norvegia, in base all'elenco allegato.
2. Il Servizio Federale Doganale garantisce il controllo degli adempimenti di cui al punto 1 della presente legge.
3. La commissione governativa per il monitoraggio e l'adeguamento alle variazioni congiunturali dei mercati alimentari, di concerto con gli organi supremi dell'apparato esecutivo del potere statale della Federazione Russa garantisce l'equilibrio dei mercati delle materie prime impedendo l'eccesso di aumento dei prezzi su prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari.
4. Il Ministero del commercio e dell'industria della Federazione Russa e il Ministero dell'agricoltura della Federazione Russa di concerto con gli organi supremi dell'apparato esecutivo del potere statale della Federazione Russa, realizzano il monitoraggio operativo continuo ed il controllo sullo stato dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari.
5. Il Ministero dell'agricoltura della Federazione Russa di concerto con gli organi federali interessati del potere esecutivo e con la partecipazione dei consorzi di prodotti agricoli, di materie prime e di prodotti alimentari e dei produttori di merci, elabora e realizza un complesso di misure atte ad ampliare l'offerta di prodotti agricoli,

materie prime e prodotti alimentari allo scopo di evitare l'aumento dei prezzi.

6. Il Ministero del commercio e dell'industria della Federazione Russa, il Ministero dell'agricoltura della Federazione Russa, il Ministero dello sviluppo economico della Federazione Russa e il Servizio federale antimonopolio con la partecipazione dei consorzi delle reti e degli enti commerciali garantiscono il coordinamento dell'attività allo scopo di contenere l'aumento dei prezzi.

7. Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ufficiale.

Il Capo del Governo della Federazione russa D.A. Medvedev

### ELENCO

di prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari i cui Paesi di provenienza sono gli Stati Uniti d'America, i Paesi dell'Unione Europea, il Canada, l'Australia e il Regno di Norvegia, la cui importazione nella Federazione Russa è vietata per un anno

(nella redazione dal decreto del governo della Federazione russa dal 2014/08/20 N 830)

CODICE della nomenclatura delle merci nell'attività economica con l'estero dell'Unione Doganale (TN VED TC)	Denominazione della merce *)***)
0201	Carni bovine fresche o refrigerate
0202	Carni bovine surgelate
0203	Carni suine fresche, refrigerate o surgelate
0207	Carne e sottoprodotti alimentari derivati da pollame domestico, indicati alla posizione 0105, freschi, refrigerati o surgelati
Inclusi al punto 0210**	Carni salate, in salamoia, essiccate o affumicate
0301**	Pesci vivi (ad eccezione di avannotti di salmone atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e trota ( <i>Salmo</i>

<p>0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308</p>	<p>frutta).</p> <p>Pesce e crostacei, molluschi e altri invertebrati di acqua dolce e salata.</p>
<p>Inclusi al punto 0401**, Inclusi al punto 0402**, Inclusi al punto 0403**, Inclusi al punto 0404**, Inclusi al punto 0405**, Inclusi al punto 0406**</p>	<p>Latte e prodotti di latte (tranne latte senza lattosio ed altri prodotti latticini senza lattosio)</p>
<p>0701 (ad eccezione di 0701 10 000 0) 0702 00 000, 0703 (tranne 0703 10 110 0), 0704, 0705, 0706,0707 000708, 0709,0710, 0711,0712 (tranne 0712 90 110 0)0713 (tranne 0713 10 100 0) 0714</p>	<p>Verdure, radici e tuberi alimentari (escluse le patate da semina, bulbi di cipolla, mais dolce ibrido destinato alla semina piselli destinati alla semina)</p>
<p>0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813</p>	<p>Frutta fresca e frutta secca, noci</p>
<p>1601 00</p>	<p>Salami e prodotti analoghi a base di carne, sottoprodotti a base di carne o di sangue; prodotti alimentari finiti preparati con essi</p>
<p>Inclusi al punto 1901 90 110 0 **</p>	<p>cibo o preparazioni ( Fatta eccezione per gli integratori alimentari, complessi vitaminico-minerali, aromi, concentrati di proteine (animali e</p>

Inclusi al punto 1901 90 910 0 ** Inclusi al punto 2106 90 920 0 **	di origine vegetale), e loro miscele; fibra alimentare; integratori alimentari (compresi quelli complessi)
Inclusi al punto 2106 90 980 4**	
Inclusi al punto 2106 90 980 5 **	
Inclusi al punto 2106 90 980 9 **	

\*Al fine dell'applicazione del presente elenco occorre attenersi esclusivamente al codice TN VED TC, la denominazione della merce è riportata per comodità di utilizzo.

\*\*Al fine dell'applicazione della presente posizione, occorre attenersi sia al codice TN VED TC sia alla denominazione della merce.

\*\*\*Ad eccezione delle merci destinate all'alimentazione per l'infanzia.

**DOC N°2.**  
(N.656/2014)



**Government of the Russian Federation**

REGULATION

dated July 14, 2014 No. 656

MOSCOW

**on prohibition of admission of certain engineering goods, originating from  
foreign states, for the purposes of central and local government  
procurement**

In accordance with the Federal Law "On contract system in the field of procurement of goods, works and services for state and municipal needs" the government of the Russian Federation R E S O L V E S:

1. In order to protect the internal market of the Russian Federation, development of the national economy and support of Russian manufacturers in central and local government procurement to prohibit admission of certain engineering goods, originating from foreign states, according to the list presented in the Annex (hereinafter - Goods) in the following cases:

- a) if the country of origin of the goods specified in paragraphs 1 - 14, 28 and 43 - 66 of the list presented in the Annex hereto (hereinafter - the List) is not the Russian Federation, the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan;
- b) if the goods specified in paragraphs 15 - 23 of the list don't meet the requirements set out in the note to the list and haven't been made:

economic entities included in the list of economic entities in 2010 carrying out production of motor vehicles using the definition "industrial assembly" in accordance with the criteria specified in paragraph 7.1.1 Decision of Customs Union Commission No. 130 dated November 27, 2009 approved by Decision of Customs Union Commission No. 169 dated January 27, 2010 "On granting of tariff privileges in payment of import customs duties to economic entities carrying out production of motor vehicles";



in the mode prescribed by subparagraph 6 of paragraph 2 of article 10 of the Agreement on the free (special) economic zones in the customs territory of the customs union and customs procedure of customs-free zone dated June 18, 2010;

- c) if the goods specified in paragraphs 24 - 27 and 29 - 42 of the list don't meet the requirements set out in the note to the list (unless otherwise provided by international treaties).
2. Confirmation of the country of origin of goods, specified in paragraphs 1 - 14, 28 and 43 - 66 of the list, is a certificate of origin issued by the authorized body (organization) of the Russian Federation, Republic of Belarus and Republic of Kazakhstan on the form prescribed by the Rules for determining the country of origin of goods that are an integral part of the Agreement "On the Rules for Determining the Country of Origin of Goods in the Commonwealth of Independent States" dated November 20, 2009, and in accordance with the criteria for determining the country of origin of goods stipulated in these Rules.
3. Confirmation of conformance of the goods, specified in paragraphs 15 - 23, 24 - 27 and 29 - 42 of the list, to the requirements specified in subparagraphs "b" and "c" of paragraph 1 of this regulation, is the act of examination issued by the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in the manner prescribed by it by agreement with the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation.
4. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation in the III quarter of 2014 shall hold consultations with interested executive bodies of the Republic of Belarus and Republic of Kazakhstan concerning their determination of the mechanism for confirmation of conformance of the goods specified in paragraphs 15 - 23, 24 - 27 and 29 - 42 of the list to the requirements set out in the note to the list.
5. This resolution shall not apply to procurement of goods by diplomatic representations and consular institutions of the Russian Federation and representations of the Russian Federation to international (interstate, intergovernmental) organizations making purchases for their activity on the territory of a foreign state.
6. For official use only.
7. This resolution comes into effect from the date of its official publication and applies to the goods specified in paragraphs 65 and 66 of the list, starting on January 1, 2015.

Chairman of the Government

of the Russian Federation

D. Medvedev

**THE LIST**

**of certain engineering goods originating from foreign states in respect of which prohibition of admission is established for the purposes of central and local government procurement.**

Code in accordance with the Russian National Classification of products by types of economic activities OK 034-2007 (CPA 2002)	Description
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 29.22.14.613</li> <li>2. 29.52.21.310</li> <li>3. 29.52.21.510</li> <li>4. 29.52.22.110</li> <li>5. 29.52.24.110</li> <li>6. 29.52.25.310</li> <li>7. 29.52.25.390</li> <li>8. 29.52.26.110</li> <li>9. 29.52.26.120</li> <li>10. 29.52.26.130</li> <li>11. 29.52.26.140</li> <li>12. 29.52.26.150</li> </ol>	<p>Pipe layers on tractors Bulldozers (incl. with rippers) on crawler tractors Bulldozers on wheeled tractors and truck tractors Motor graders (autograders) Self-propelled road rollers Self-propelled front loaders special for underground works Self-propelled front shovel loaders other Self-propelled bucket excavator with bucket capacity of 0.25 m3 Self-propelled bucket excavator with bucket capacity from 0.4 to 0.5 m3 Self-propelled bucket excavator with bucket capacity of 0.65 m3 Self-propelled bucket excavator with bucket capacity of 1.0 m3 Self-propelled bucket excavator with bucket capacity from 1.25 to 1.6 m3</p>

Code in accordance with the Russian National Classification of products by types of economic activities OK 034-2007 (CPA 2002)	Description

13. 29.52.26.160	Self-propelled bucket excavator with bucket capacity of 2.5 m3
14. 29.52.27.130	Self-propelled bucket-wheel excavators

15. 34.10.21.330	Cars with spark-ignition engines with cylinder capacity not exceeding 1000 cm <sup>3</sup> , new
16. 34.10.21.360	Cars with spark-ignition engines with cylinder capacity exceeding 1000 cm <sup>3</sup> but not exceeding 1500 cm <sup>3</sup> , new
17. 34.10.22.110	Campers with conventional engines with spark ignition, with cylinder capacity of 1500 cm <sup>3</sup> , new
18. 34.10.22.210	Cars with conventional engines with spark ignition, with cylinder capacity of 1500 cm <sup>3</sup> , specially designed for medical purposes, new
19. 34.10.22.310	Cars with spark-ignition engines with cylinder capacity exceeding 1500 cm <sup>3</sup> other, new
20. 34.10.23.110	Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engines with a cylinder capacity not exceeding 1500 cm <sup>3</sup> , new
21. 34.10.23.210	Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engines with a cylinder capacity exceeding 1500 cm <sup>3</sup> but not exceeding 2500 cm <sup>3</sup> , new
22. 34.10.23.310	Motor vehicles with a diesel or semi-diesel engines with a cylinder capacity exceeding 2500 cm <sup>3</sup> , new of people

Code in accordance with the Russian National Classification of products by types of economic activities OK 034-2007 (CPA 2002)	Description
23. 34.10.24.910	Motor vehicles with other engines (gas, multifuel, etc.) for transportation of people

24. 34.10.30.330	Motor vehicles for transportation of at least 10 people, with a diesel or semi-diesel engines, with a cylinder capacity not exceeding 2500 cm <sup>3</sup> , new
25. 34.10.30.350	Motor vehicles for transportation of at least 10 people, with a diesel or semi-diesel engines, with a cylinder capacity exceeding 2500 cm <sup>3</sup> , new
	Motor vehicles for transportation of at least

26. 34.10.30.530	10 people, with spark-ignition engines, with a cylinder capacity not exceeding 2800 cm <sup>3</sup> , new Motor vehicles for transportation of at least 10 people, with spark-ignition engines, with a cylinder capacity exceeding 2800 cm <sup>3</sup> , new Trolleybuses, new
27. 34.10.30.550	Motor vehicles with other engines, for transportation of at least 10 people, new
28. 34.10.30.570	Commercial vehicles with a diesel or semi- diesel engines with a gross weight not exceeding 5 t, specially designed for transport of highly radioactive materials, new
29. 34.10.30.590	
30. 34.10.41.110	Commercial vehicles with a diesel or semi- diesel engines with a gross weight not exceeding 5 t, other, new
31. 34.10.41.190	

Code in accordance with the Russian National Classification of products by types of economic activities OK 034-2007 (CPA 2002)	Description
32. 34.10.41.310	Commercial vehicles with a diesel or semi- diesel engines with a gross weight exceeding 5 t but not exceeding 20 t, specially designed for transport of highly radioactive materials, new
33. 34.10.41.390	Commercial vehicles with a diesel or semi- diesel engines with a gross weight exceeding 5 t but not exceeding 20 t, other, new
34. 34.10.41.410	Commercial vehicles with a diesel or semi- diesel engines with a gross weight exceeding

35. 34.10.41.490	20 t, specially designed for transport of highly radioactive materials, new Commercial vehicles with a diesel or semi-diesel engines with a gross weight exceeding 20 t, other, new Commercial vehicles with conventional engines with spark ignition with a gross weight not exceeding 5 t, specially designed
------------------	---

36. 34.10.42.310	for transport of highly radioactive materials, new
37. 34.10.42.390	Commercial vehicles with conventional engines with spark ignition with a gross weight not exceeding 5 t, other, new

Code in accordance with the Russian National Classification of products by types of economic activities OK 034-2007 (CPA 2002)	Description
38. 34.10.42.510	Commercial vehicles with conventional engines with spark ignition with a gross weight exceeding 5 t, specially designed for transport of highly radioactive materials, new
39. 34.10.42.590	Commercial vehicles with conventional engines with spark ignition with a gross weight exceeding 5 t, other, new
40. 34.10.42.910	Commercial vehicles not included in other groups, new Tow trucks, new
41. 34.10.44.110	Dump trucks (except mine trucks)
42. 34.10.51.110	Truck cranes (auto cranes) with carrying capacity of less than 10 t
43. 34.10.52.110	Truck cranes (auto cranes) with carrying capacity of not less than 10 t
44. 34.10.52.120	Motor vehicles equipped with engines, designed for transportation of people, other, not included in other groups
45. 34.10.53.190	Fire fighting vehicles
46. 34.10.54.310	Concrete mixers



47. 34.10.54.510

48. 34.10.54.520

49. 34.10.54.810

50. 34.10.54.820

51. 34.10.54.830

52. 34.10.54.850

53. 34.10.54.910

Concrete pumps

Vehicles for sanitary cleaning of cities

Vehicles for winter cleaning of cities

Vehicles for summer cleaning of cities

Vehicles for emergency technical service

Special-purpose motor vehicles, not  
included

in other groups

Aggregate log trucks

54. 34.10.54.921	
Code in accordance with the Russian National Classification of products by types of economic activities OK 034-2007 (CPA 2002)	Description
55. 34.10.54.922 56. 34.10.54.923 57. 34.10.54.924 58. 34.10.54.929  59. 34.20.21.130  60. 34.20.23.120 61. 34.20.23.130  62. 34.20.23.150 63. 34.20.23.160  64. 34.20.23.180  65. 35.20.20.350  66. 35.20.32.120	Log trucks (for lumbering and logging) Chip trucks Tank trucks Special-purpose motor vehicles, other, not included in other groups <b>Unified multi-purpose body-containers</b> Utility trailers for trucks Tank trailers and tank semitrailers for transportation of oil, water and other liquids Tractor trailers and semitrailers Trailers with specialized bodies and special trailers, not included in other groups Automobile semitrailers Self-propelled (motor) passenger trolley cars powered from an external source of electricity Trailer passenger trolley cars

Note:

Goods specified in paragraphs 15 - 23, 24 - 27 and 29 - 42 of this of the list, must meet the requirements on the implementation of economic entities on the territory of the Russian Federation, Republic of Belarus and Republic of Kazakhstan dated 2014 not less than 5, dated January 1, 2015 not less than 6, January 1, 2016 not less than 8, including mandatory control tests of finished motor vehicles, and dated January 1, 2017 not less than 11 of the following production operations:

installation of power unit;

installation of front spindle (front suspension); installation of rear suspension;

installation of exhaust system; installation of steering;

installation of electrical equipment; installation of exterior elements; welding of body;

painting of body; assembly of body;

control tests of finished motor vehicles.

---

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Decreto

n. 791 dell'11 agosto 2014

MOSCA

**"Sull'imposizione del divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti diretti alla soddisfazione di necessità federali"**

In conformità con la legge federale "Sul sistema contrattuale negli appalti di beni, opere e servizi per le esigenze statali e municipali" Il governo della Federazione Russa stabilisce:

1. che:

è **proibito l'acquisto** da parte di apparati governativi (enti pubblici) dei beni dell'industria leggera, i **cui Paesi di origine** sono stranieri, (ad eccezione della Repubblica di Bielorussia e della Repubblica del Kazakistan), di cui all'elenco allegato, **per esigenze federali** (esigenze statali) non relative a forniture militari, ad eccezione di beni prodotti nel territorio della Federazione Russa, della Repubblica di Bielorussia, della Repubblica del Kazakhstan

**Requisiti (aggiuntivi** per quanti acquistano beni dell'industria leggera a norma del presente regolamento (di seguito - le merci) per le necessità federali, nonché per le forniture militari, sono l'uso per la fabbricazione di tali beni, di materiali o semilavorati i cui Paesi di origine sono la Federazione Russa, la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica del Kazakhstan.

Detti **requisiti aggiuntivi** non si applicano qualora la produzione di tali beni avvenga nel territorio della Federazione Russa, della Repubblica di Bielorussia, della Repubblica del Kazakistan.

La conferma dell'assenza del requisito della produzione di beni, materiali o prodotti semilavorati nel territorio della Federazione Russa, è data dall'organo autorizzato della Federazione russa nell'ordine stabilito.

.....

3. il Ministero dell'Industria e del Commercio è autorizzato a confermare che la produzione dei seguenti beni non è avvenuta nel territorio della Federazione.

.....

6. Il presente decreto entra in vigore il 1 ° settembre 2014.

PRODOTTI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL GOVERNO DELLA  
FEDERAZIONE RUSSA n. 791 DELL'11 Agosto 2014

	CODICE di classificazione
12. Biancheria intima	18.23
	per attività economiche
1. Tessuti	17.20
2. Prodotti tessili finiti, escluso l'abbigliamento	17.40
3. Cavi, corde, spaghi, reti	17.52
4. Materiali non di tessuto, prodotti di materiali non tessuti, escluso l'abbigliamento	17.53
5. Prodotti tessili non inclusi in altri gruppi, altri prodotti	17.54
6. Articoli di maglia e lavorati all'uncinetto	17.60
7. Articoli di calzaturifici	17.71
8. Pullover, cardigan di maglia e articoli analoghi	17.72
9. Abbigliamento di pelle	18.10
10. Abbigliamento da lavoro	18.21
11. Soprabiti	18.22

13. Abbigliamento ed accessori non inclusi in altri gruppi, altri prodotti	18.24
14. Articoli di pelliccia	18.30
15. Pelle	19.10

16. Valigie, borse per signora e articoli analoghi, bardatura	19.20
17. Scarpe	19.30
18. Piastre, lamiere, strisce di gomma porosa per scarpe (gomma di suola porosa, nera e colorata)	25.13.20.711
19. Piastre, lamiere, strisce di gomma non porosa per scarpe (gomma di suola non porosa, nera e colorata)	25.13.20.724

## IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

DECRETO n. 826 del 19 agosto 2014

### **Sull'introduzione del divieto temporaneo di esportare prodotti semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa**

In conformità all'articolo 8 dell' "Accordo sulle modalità per l'introduzione e l'applicazione di misure riguardanti il commercio estero nel territorio unico doganale nei confronti di Paesi terzi" del 9 giugno 2009 al fine di tutelare la stabilità del mercato interno nazionale, **il Governo della Federazione Russa delibera:**

1. di istituire dal 1 ottobre 2014 al 1 aprile 2015 il divieto temporaneo di esportare dalla Federazione Russa le seguenti merci, che sono essenziali per il mercato interno della Federazione Russa e per le quali, in casi eccezionali, possono essere previste limitazioni temporanee o divieti di esportare:

pelle conciata di bovini (compresi bufali) o di equini senza pelliccia, doppia e non, ma senza successivi trattamenti, allo stato umido (compresi i prodotti semilavorati di cromo), non con fronte lucida (codice TH ВЭД TC 4104 11);

pelle conciata di bovini (compresi bufali) o di equini senza pelliccia, doppia e non, ma senza successivi trattamenti, allo stato umido (compresi i prodotti semilavorati di cromo), e altro (codice TH ВЭД TC 4104 19).

2. Al Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa, secondo l'ordine stabilito:

di informare la Commissione economica euroasiatica e gli Stati membri dell'Unione doganale dell'introduzione del divieto indicato al paragrafo 1 del presente decreto;

di sottoporre all'esame della Commissione economica euroasiatica la proposta di applicare un divieto temporaneo di esportare le merci indicate al paragrafo 1 del presente decreto agli altri Stati membri dell'Unione doganale.

3. Al Ministero dell'Industria e quello di Commercio della Federazione Russa, di svolgere il monitoraggio trimestrale sull'implementazione del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua emanazione ufficiale.

Il Capo del Governo della Federazione Russa D. Medvedev